

REGOLAMENTO SULLA SEGNALAZIONE

DI CONDOTTE ILLECITE

Articolo 1 - Definizioni

1.1. Fatte salve le eventuali definizioni ulteriori contenute nel presente Regolamento, le seguenti parole ed espressioni, contraddistinte dalla lettera iniziale maiuscola, hanno nel Regolamento medesimo il significato qui di seguito indicato.

- **“API”** significa ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., con sede legale in Pinerolo, Via Vigone n. 42.
- **“DGN”** significa Distribuzione Gas Naturale S.r.l., con sede legale in Pinerolo, Via Vigone n. 42.
- **“APE”**: Acea Pinerolese Energia S.r.l., con sede legale in Pinerolo, via Cravero n. 48.
- **“ASST”** significa Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l., con sede legale in Pinerolo, Via Vigone n. 42.
- **“Regolamento”** significa il presente regolamento sulla segnalazione di condotte illecite.
- **“Legge”** significa l’art. 54-*bis*, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e l’art. 6, co. 2-*bis*, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché le loro successive modificazioni e integrazioni.
- **“Condotte Illecite”** significa i reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, inoltre tutti i fatti nei quali, ancorché privi di rilevanza penale, si riscontri un abuso di potere finalizzato a ottenere vantaggi privati, oppure un uso a fini privati di prerogative discendenti dalla qualità di dipendente, sempreché idoneo a determinare un malfunzionamento nelle attività della Società o un pregiudizio all’interesse pubblico ad esse sotteso, nonché i reati presupposto e le violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione della società *ex* d.lgs. n. 231 del 2001, cit.

- **“Segnalante”** significa il dipendente della società e il soggetto in posizione apicale ai sensi dell’art. 5, co. 1, d.lgs. n. 231 del 2001, cit. (*“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”* nonché *“persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”*), che, in forma non anonima, segnali Condotte Illecite ai sensi della Legge.
- **“Responsabile Trasparenza e Anticorruzione”**, o semplicemente **“Responsabile”**, significa il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della società, designato ai sensi delle leggi vigenti (il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione di API svolge i propri compiti e funzioni anche verso DGN, APE e ASST).
- **“Organismo di Vigilanza”** significa l’organismo di vigilanza della società, nominato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, cit.
- **“Area Aziendale”** significa ogni unità organizzativa in cui è articolata la società, non importa se di primo o di secondo livello (Direzioni e Servizi).

Articolo 2 - Finalità e oggetto

2.1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni di Condotte Illecite trasmesse alla società da propri dipendenti e soggetti in posizione apicale, nonché la tutela del Segnalante, ai sensi della Legge.

2.2. Il procedimento rappresenta una misura di prevenzione della corruzione e di tutela dell’integrità della società, essendo finalizzato a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, anche attraverso la protezione del Segnalante.

2.3. Le finalità sopra indicate del Regolamento sono canoni interpretativi delle sue disposizioni.

2.4. Per quanto non previsto nel Regolamento si applica la Legge.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

3.1. Il Regolamento si applica alle segnalazioni di Condotte Illecite rese da Segnalanti che rendano nota la propria identità.

3.2. Le segnalazioni provenienti da soggetti diversi, o anonime, possono essere prese in considerazione se adeguatamente circostanziate, ma il loro trattamento, così come la tutela di chi le esegue, esula dall'ambito di applicazione del Regolamento.

Art. 4 - Oggetto della segnalazione

4.1. Le Condotte Illecite segnalate devono riguardare notizie che il Segnalante abbia appreso direttamente in virtù del ruolo rivestito, o a causa o in occasione dello svolgimento delle sue mansioni.

4.2. Sono irricevibili le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, al pari di quelle aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale, o richieste che attengano alla disciplina del rapporto di lavoro, o ai rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Articolo 5 - Forma e trasmissione della segnalazione

5.1. La segnalazione è composta di due parti materialmente separate, ciascuna delle quali deve contenere i seguenti elementi essenziali: la prima reca le generalità del Segnalante, inclusi qualifica e ruolo, nonché la data e la sottoscrizione del medesimo; la seconda, priva delle generalità ma contenente la sottoscrizione del Segnalante, reca la descrizione del fatto, nonché indica tutti gli elementi utili alla sua ricostruzione, ivi compresi, se conosciuti, la data e il luogo in cui si è verificato, i documenti rilevanti, le generalità di terzi informati o altri elementi utili a identificare l'autore o gli autori del fatto.

5.2. Un modello di segnalazione, conforme ai requisiti sopra indicati, è allegato al Regolamento.

5.3. La segnalazione è inviata all'attenzione del Responsabile Trasparenza e Anticorruzione e dell'Organismo di Vigilanza, a mezzo *e-mail* all'indirizzo dedicato rtpc.segnalazioni@aceapinerolese.it, oppure a mezzo servizio postale o posta interna, in tali casi in busta chiusa riportante la dicitura "*Riservata personale – A Responsabile*

della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione e Organismo di Vigilanza - Segnalazione condotte illecite”, inviata o recapitata all'indirizzo “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., via Vigone n. 42, 10064 Pinerolo”.

5.4. In caso di invio a mezzo *e-mail*, la segnalazione è allegata al messaggio di posta elettronica utilizzando due distinti documenti informatici per le due parti di cui si compone, così come indicate al precedente paragrafo 1 del presente articolo. Il documento informatico recante la prima parte è sottoscritto digitalmente dal Segnalante, oppure reca la sua sottoscrizione in copia scansionata; quello recante la seconda parte reca la sua sottoscrizione in copia scansionata.

5.5. Alla segnalazione è allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del Segnalante, salvo il caso di sottoscrizione digitale ai sensi del precedente paragrafo.

Articolo 6 - Gestione della segnalazione

6.1. Responsabili della gestione delle segnalazioni di Condotte Illecite sono il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione e l'Organismo di Vigilanza della società (API, APE, DGN, o ASST) a cui la segnalazione si riferisce, i quali agiscono congiuntamente. Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione indice una riunione con l'Organismo di Vigilanza per trattare di ogni segnalazione che pervenga e adottare i provvedimenti conseguenti.

6.2. Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione e l'Organismo di Vigilanza curano che presso ciascun punto di ricezione postale della società siano presenti strumenti o predisposti accorgimenti idonei affinché le segnalazioni cartacee siano trattate con modalità idonee a garantirne la segretezza e siano recapitate loro immediatamente o, in caso d'impossibilità, siano custodite separatamente dal resto della corrispondenza sino al loro recapito, che deve comunque avvenire nel più breve tempo possibile.

6.3. Attribuiscono a ogni segnalazione un codice numerico univoco, nonché registrano e conservano ciascuna in modo tale che i dati identificativi e le sottoscrizioni

del Segnalante, da una parte, e il contenuto della segnalazione, dall'altra, restino separati e non accessibili a terzi seppure da lui univocamente riconciliabili.

6.4. Conducono una verifica preliminare sulla ricevibilità e fondatezza della segnalazione attraverso le attività ritenute opportune, inclusa l'audizione personale del Segnalante o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione, adottate le opportune cautele a protezione della riservatezza. 6.5. Archiviacono le segnalazioni manifestamente irricevibili o infondate. Diversamente, inoltrano la segnalazione, unitamente agli esiti della verifica preliminare, ai soggetti terzi competenti in relazione alla natura della violazione, in particolare al responsabile dell'Area Aziendale in cui si è verificato il fatto o a quello sovraordinato ove la segnalazione riguardi il primo, all'Area Risorse Umane o alla diversa Area Aziendale competente a trattare i procedimenti disciplinari. Le segnalazioni di Condotte Illecite a carico del Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, dell'Organismo di Vigilanza, o dei soggetti apicali, sono inoltrate al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico della società a cui si riferiscono. Quelle a carico del Responsabile Trasparenza e Anticorruzione sono altresì inviate all'A.N.A.C.

6.6. Le segnalazioni che, secondo la Legge, attengano alla competenza del Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, ricorrendone i presupposti, sono trasmesse all'Autorità giudiziaria ordinaria, alla Corte dei Conti, all'A.N.A.C.

6.7. Ogni inoltro di segnalazione avviene nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 8 in materia di tutela dell'identità del Segnalante.

6.8. I soggetti terzi interni alla società informano il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione e l'Organismo di Vigilanza dell'adozione di eventuali atti o provvedimenti conseguenti alla segnalazione.

Articolo 7 - Diritti del Segnalante

7.1. Il Segnalante ha diritto di avere il codice numerico univoco attribuito alla segnalazione, indicando il quale, nelle successive comunicazioni, ha diritto di avere

notizia sullo stato della segnalazione.

Articolo 8 - Tutela dell'identità del Segnalante

8.1. La società garantisce la protezione dell'identità del Segnalante nelle forme e nei modi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

8.2. Nella procedura di gestione della segnalazione l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e, così, anche nel procedimento disciplinare a carico del segnalato, sempreché l'addebito si fondi su elementi in possesso della Società a prescindere dalla segnalazione. Ove invece l'addebito si fondi unicamente sulla segnalazione, l'identità del Segnalante può essere rivelata al segnalato, su espressa richiesta di quest'ultimo, soltanto ove conoscerla sia assolutamente indispensabile per la difesa. Spetta al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione e all'Organismo di Vigilanza, unitamente al responsabile del procedimento disciplinare, valutare se ricorra la predetta condizione di assoluta indispensabilità; la decisione è resa per iscritto, motivata e comunicata, oltreché al segnalato, al Segnalante.

8.3. Nei casi previsti al precedente articolo 6.6, l'inoltro della segnalazione all'Autorità giudiziaria ordinaria, alla Corte dei Conti, all'A.N.A.C., è effettuato evidenziando trattarsi di segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce tutela rafforzata ai sensi di Legge.

8.4. La segnalazione è sottratta al diritto di accesso di cui agli artt. 22 ss., l. 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 9 - Tutela del Segnalante contro la discriminazione

9.1. Il Segnalante non può essere sanzionato, licenziato, o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Sono misure discriminatorie, in via esemplificativa e non esaustiva, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie e ogni altra forma di ritorsione.

9.2. Il Segnalante che ritenga di avere subito una discriminazione per motivi collegati alla segnalazione, oltre ai diritti riconosciutigli dalle leggi vigenti, ha facoltà di comunicare il fatto al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione e all'Organismo di Vigilanza, i quali, previa verifica di non manifesta infondatezza, lo segnalano al responsabile dell'Area Aziendale in cui si è verificato il fatto o a quello sovraordinato ove la segnalazione riguardi il primo, nonché all'Area Risorse Umane o alla diversa Area Aziendale competente a trattare i procedimenti disciplinari e, ove il caso, al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico della società.

Articolo 10 - Responsabilità del Segnalante

10.1. Resta impregiudicata la responsabilità del Segnalante sotto il profilo penale, civile e disciplinare.

10.2. La tutela prevista nel Regolamento cessa quando il comportamento del Segnalante sia qualificato come calunnioso o diffamatorio in una sentenza civile o penale resa anche solo in primo grado di giudizio, oppure risulti di mala fede per accertamento del Responsabile Trasparenza e Anticorruzione e dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 11 - Disposizioni finali

11.1. Il Regolamento è allegato al Documento di Pianificazione e Gestione in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione della società a formarne parte integrante e può essere modificato o integrato con le modalità per esso previste.

11.2. E' allegato al presente Regolamento per costituirne sua parte integrante:

Allegato 1 - "Modello per la segnalazione di Condotte Illecite"